

# SEZIONE 1

## INFORMAZIONI GENERALI SUL COSTO DI ISCRIZIONE

Riferimenti normativi:

- L. 2 dicembre 2001, n. 390:  
<https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/legge-2-dicembre-1991-n390.html>
- D.P.C.M. 9 aprile 2001:  
<http://attiministeriali.miur.it/anno-2001/aprile/dpcm-09042001.aspx>
- D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68:  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/05/31/012G0088/sq>
- L. 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, commi dal 252 al 262:  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sq>
- Regolamento di Ateneo per la contribuzione studentesca (art. 6, 7, 8):  
<http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-studio/diritto-allo-studio/contribuzione-studentesca>
- Regolamento di Ateneo per la disciplina delle forme di collaborazione studentesche alle attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Ferrara:  
<http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-studio/diritto-allo-studio/150-ore>
- Regolamento di Ateneo studentesse e studenti:  
<http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-studio/carriera-studentesca/regolamento-studentesse-e-studenti>

Il costo annuale d'iscrizione all'Università degli Studi di Ferrara è composto da:

- imposta di bollo
- tassa regionale
- contributo omnicomprensivo

**L'imposta di bollo**, o più semplicemente bollo, e la **tassa regionale**, vengono pagati all'Università degli Studi di Ferrara che li gira all'Agenzia delle Entrate e a ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna).

Il **contributo omnicomprensivo**, o più semplicemente contributo, serve a coprire i costi dei servizi didattici, scientifici ed amministrativi, compresi quelli per attività sportive. Non comprende i costi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, le imposte erariali e le sanzioni economiche di varia natura.

Il contributo è calcolato in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) – che va comunque richiesto all'INPS o al CAF- e in base al merito.

L'ISEE dello studente deve essere valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e non deve avere omissioni e/o difformità.

Il merito viene valutato in base all'anno di iscrizione all'Università degli Studi di Ferrara, e al numero di CFU (Crediti Formativi Universitari) inseriti nel piano di studi e conseguiti dal 10 agosto 2019 al 10 agosto 2020 e riferiti ai soli esami sostenuti e superati all'interno dell'Ateneo di Ferrara. Gli esami convalidati non vengono considerati, ad eccezione di quelli riconosciuti nell'ambito della mobilità internazionale.

Per calcolare l'importo del contributo omnicomprensivo →  
[http://php.unife.it/sos/sim\\_tax20.php](http://php.unife.it/sos/sim_tax20.php)

## **ISEE**

È l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, con cui viene valutata la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. Per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale che descrivono la situazione economica del nucleo familiare.

La DSU può essere compilata presso gli uffici INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), su [www.inps.it](http://www.inps.it), oppure presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale), presenti in tutta Italia.

**La certificazione ISEE viene rilasciata entro 15 giorni dalla data di compilazione della DSU.**

Per l'anno accademico 2020/2021 sono da utilizzare esclusivamente le certificazioni ISEE rilasciate nel 2020, valide per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, prive di omissioni e/o difformità.

Se l'ISEE non è corretto lo studente riceve un messaggio e deve farlo modificare al più presto da chi lo ha rilasciato. Deve farlo anche se non riceve il messaggio.

La DSU deve essere compilata entro e non oltre il 31 ottobre 2020.

Se la DSU viene rilasciata dal 1 novembre 2020 al 15 dicembre 2020, si applica un contributo aggiuntivo di 400 euro.

## **STUDENTE INDIPENDENTE**

È considerato indipendente, lo studente che ha contemporaneamente:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni dalla data di rilascio della DSU. La residenza deve essere in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine.
- l'ISEE deve derivare da lavoro dipendente o assimilato, non alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarato da almeno due anni e non inferiore a 6500 euro annui.

Se non ci sono entrambe queste condizioni, lo studente è considerato a carico della famiglia di origine, e quindi il costo d'iscrizione viene calcolato in base alla situazione economica complessiva di studente e nucleo familiare di origine.

## STUDENTE CON REDDITO ESTERO

Chi non ha un reddito 2019 in Italia uguale o superiore a 6500 euro, e ha la propria famiglia residente all'estero, non può utilizzare l'ISEE.

- **Lo studente che viene da un paese dell'Unione Europea** può autocertificare i redditi e i patrimoni del 2019 dichiarando:
  - o la composizione del nucleo familiare
  - o l'attività esercitata da ciascun componente del nucleo familiare compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Se qualcuno non svolge alcuna attività, deve essere indicato: "non occupato" o "disoccupato". Deve essere indicato se ha un'indennità di disoccupazione o una pensione o altro.
  - o il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi)
  - o il reddito di ogni componente, compresi i fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, dal nucleo familiare complessivo
  - o la superficie in metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti. Se la casa di abitazione non è di proprietà, occorre allegare la dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di immobili.
  - o l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili
  - o il valore del patrimonio mobiliare di ogni componente del nucleo familiare
  - o l'eventuale invalidità o disabilità documentata dello studente.

i valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere, determinato ai sensi di legge.

L'autocertificazione è uniformata a quella indicata per la compilazione dell'attestazione ISEE per gli studenti con reddito in Italia.

L'Ateneo svolge i controlli a posteriori, anche richiedendo la documentazione di quanto dichiarato: eventuali agevolazioni possono quindi essere revocate.

La documentazione deve essere rilasciata dalle competenti autorità dei paesi dove sono prodotti i redditi, sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio, tradotta da un traduttore ufficiale.

- **Lo studente che viene da un paese non dell'Unione Europea**, deve documentare la propria condizione economica, utilizzando la certificazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per i Paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione è rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 33, comma 4).
- **Lo studente che viene da un paese "particolarmente povero"**, deve usare la certificazione della Rappresentanza italiana del paese di provenienza che attesti che egli non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale (D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 13, comma 5).

- **Lo studente apolide o rifugiato politico** deve utilizzare l'attestazione ISEE, così come per lo studente italiano con reddito familiare in Italia. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere certificato dalla documentazione rilasciata dal Tribunale Civile se apolide, o dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno se rifugiato politico.
- **Lo studente straniero con doppia cittadinanza** deve sceglierne una. Se una delle due è italiana, è questa che prevale. In entrambi i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche deve essere presentata in originale e legalizzata entro le scadenze previste.